

**NOTA INFORMATIVA PER L'AGEVOLAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI  
CONTRIBUENTI  
AI FINI IMU**

**CONTRIBUENTI ISCRITTI ALL'AIRE.**

L'art.9 bis del D.L. 28.03.2014, n.47, convertito in Legge 23.05.2014, n.80, prevede che a partire dal 2015 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Pertanto, coloro che si trovano in tale condizione possono usufruire dell'esenzione dal pagamento dell'IMU e della riduzione TARI e TASI, sempre che venga presentata al Comune apposita dichiarazione entro il entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

**CONTRIBUENTI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE.**

Il D.L. n.201/2011, art.3, comma 2, lett. d), prevede l'esenzione dall'obbligo di pagamento dell'IMU/TASI rispetto agli immobili posseduti da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della "dimora abituale" e della "residenza anagrafica", sempre che venga presentata al Comune apposita dichiarazione entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

**COMODATO D'USO GRATUITO.**

La legge n.208/2015, art.1, comma 10, prevede la possibilità per coloro che concedono in comodato d'uso un immobile ad uso abitazione a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio), la riduzione della base imponibile ai fini IMU e TASI del 50%, sempre che venga presentata al Comune apposita dichiarazione entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia. Detta dichiarazione va presentata nuovamente nel caso in cui ci siano state variazioni rispetto all'anno precedente.

**BENI MERCE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE.**

Il D.L. n.102/2013, prevede che, a decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dal pagamento dell'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane detta destinazione e non risultino locati. Tale esenzione è applicabile a condizione che venga presentata al Comune apposita dichiarazione entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

**N.B.: In caso di non dichiarazione, pur ricorrendo tale presupposto, il bene verrà tassato ad aliquota IMU ordinaria.**

*Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi all'Ufficio Tributi n.0974.908833.*